

D.d.u.o. 22 febbraio 2013 - n. 1490

Presidenza - Sede Territoriale di Sondrio - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 - Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della variante all'impianto di derivazione idroelettrica dal torrente Mallero in comune di Chiesa in V.co (SO), derivazione assentita con decreto di Regione Lombardia n. 12270 del 13 dicembre 2011

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEDE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 - «Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» ed in particolare l'art. 12 dello stesso;
- il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni. «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- il r.d. 25 luglio 1904 n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 « Legge per il governo per il territorio» e successive modificazioni;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010 e in particolare il Piano Paesaggistico Regionale e il relativo art. 17 del Titolo III - Disposizioni del P.P.R. immediatamente operative;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 - «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni;
- la l.r. 23 marzo 1998 n. 8 «Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»;
- il r.r. 24 marzo 2006 n. 2 - «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo dell'acqua a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
- la d.g.r. 18 aprile 2012 n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;

Visti:

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. n. 59 del 1997;
- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL.;
- la l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 14 della stessa;
- la l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Premesso che:

- la Regione Lombardia STER di Sondrio con **decreto n. 12270 del 13 dicembre 2011**, a seguito di istruttoria effettuata dalla Provincia di Sondrio, ha rilasciato alla società Mallero Energia Srl la variante alla concessione di piccola derivazione, già assentita dalla Provincia con la determinazione n. 84/2006 e già dalla stessa autorizzata alla realizzazione ed esercizio con determinazione n. 630/2010, per derivare la portata massima di 9500 l/s e media annua di 2961 l/s per produrre sul salto invariato di 295 metri la potenza nominale media annua di 8.865,88 kW mediante il solo aumento delle portate utilizzate, configurando la stessa come concessione di grande derivazione d'acqua (ex art. 6 t.u. 1775/33);
- il disciplinare n. 10913 di rep. del 13 dicembre 2011 regolante la suddetta concessione, obbligava la società concessionaria a presentare alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio delle opere costituenti la grande derivazione ai sensi del d.lgs. 387/2003, corredata dal progetto esecutivo, entro mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del decreto di concessione;
- con istanza in data **7 maggio 2012**, assunta dalla Regione Lombardia - STER Sondrio al prof. n. AE11.2012.0001857 di pari data, la società Mallero Energia Srl ha chiesto ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della derivazione idroelettrica assentita con decreto n. 12270 del 13 dicembre 2011, corredata da progetto esecutivo delle opere datato aprile 2012 a firma dello Studio di Ingegneria Salvetti e Graneroli;

Visto che:

- con decreto Regione Lombardia n. 4707 del 30 maggio 2012 è stata indetta, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico di cui all'oggetto;
- a seguito di richiesta di sospensione dei termini in data 27 giugno 2012 da parte della società concessionaria e di consegna spontanea di integrazioni progettuali avvenuta in data 3 ottobre 2012, la prima seduta della conferenza è stata spostata dal giorno 28 giugno 2012 al giorno 3 dicembre 2012;

Dato atto che:

- con nota n. 12119 del 27 giugno 2012 la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio - Struttura Paesaggio evidenziava la presenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- che con nota n. 23485 del 30 novembre 2012 la medesima struttura confermava i contenuti della nota di cui al punto precedente;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 3 dicembre 2012, che, acquisiti i pareri degli enti coinvolti nel procedimento determina *«alla luce delle motivazioni apparentemente ostative scaturenti dalle note e pareri di Regione Lombardia - Struttura Paesaggio, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio e della Comunità Montana Valtellina di Sondrio di non poter approvare, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03, il progetto per la costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico»*;

Visto il decreto n. 8614 del 4 agosto 2008 di esclusione dalla VIA della domanda di variante della concessione da piccola a grande derivazione;

Ritenuto conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 ter comma 5, di non poter applicare le disposizioni dell'art. 14 quater comma 3 della l. 241/90;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 6-bis della l. 241/90 l'amministrazione procedente, *«valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento»*,
- ai sensi dell'art. 10-bis della medesima legge la Sede Territoriale di Sondrio ha comunicato con nota n. 5162 del 7 dicembre 2012 alla società Mallero Energia Srl che, a seguito delle determinazioni emerse in sede di Conferenza, avrebbe emesso apposito provvedimento di non approvazione del progetto esecutivo dell'impianto;

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 27 febbraio 2013

Valutate le osservazioni datate 18 dicembre 2012 che la società ha presentato in data 20 dicembre 2012 al prot. regionale n. AE11.2012.0005377 ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90;

Ritenuto, in merito a tali osservazioni, corretto riconsiderare come non ammissibili i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio, della Provincia di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, coerentemente con l'art 14 quater comma 1 della l. 241/90, in quanto non manifestati in sede di Conferenza dei Servizi;

Ritenuto altresì di continuare a considerare valido, in quanto ricompreso all'interno del parere unico regionale espresso a norma dell'art.14 ter comma 6, il parere n. 12119 del 27 giugno 2012 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio - Struttura Paesaggio che restituisce gli elaborati in esame senza esprimere alcun provvedimento paesaggistico in quanto, stante le disposizioni dell'art. 17 del Piano Paesaggistico regionale, sussistono motivi ostativi alla realizzabilità del proposto impianto;

Dato atto che tale parere promana oltre che dal Piano Paesaggistico Regionale anche dalla d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12» che interpreta l'art.17 indicando come non ammessa la realizzazione di grandi derivazioni negli ambiti ad elevata naturalità disciplinati dall'art.17 stesso;

Ritenuto che, pur reputando valide alcune altre considerazioni esposte dalla società concessionaria nella documentazione presentata, con particolare riferimento ai rapporti fra quanto indicato nel paragrafo 17 lettera d) dell'allegato 3 al d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» e la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 interpretativa del menzionato art. 17 del P.P.R., la conclusione del presente procedimento non possa discostarsi dalle direttive regionali contenute nella d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727, che evidenziano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

Recepite le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

DECRETA

- **di non autorizzare** ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 la costruzione e l'esercizio della variante all'impianto idroelettrico in oggetto indicata;
- di dare atto che si è concluso l'iter procedimentale relativo alla suddetta Conferenza di Servizi, con la riunione del 3 dicembre 2012;
- di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato e pubblicazione sul BURL;
- copia del presente atto sarà trasmessa al Comune di Chiesa in V.co (SO) al comune di Lanzada (SO), alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Valtellina di Sondrio, all'ARPA, all'ASL, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia;
- dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario.

Il dirigente della u.o. sede territoriale di Sondrio
Alessandro Nardo